

Regolamento per la certificazione delle società che forniscono servizi energetici - ESCO - in conformità alla norma UNI CEI 11352

06	01/05/2024	Aggiornamento a seguito verifica Accredia	CC	DIR GOV	DIR CC
05	10/09/2019	Aggiornamento a seguito verifica Accredia	OPE	DIR ISG	DIR OPE
04	15/06/2018	Correzione refusi	SG	DIR	AD
03	10/11/2015	AGGIORNAMENTO CAP. 8 SU RICHIESTA ACCREDIA	SG	DIR	AD
02	03/07/2015	AGGIORNAMENTO A SEGUITO VERIFICA ACCREDIA	SG	DIR	AD
01	01/07/2014	AGGIORNAMENTO A SEGUITO REVISIONE NORMA UNI CEI 11352	SG	DIR	AD
00	04/07/2013	EMISSIONE	SG	DIR	AD
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0254CR_06_IT					

SOMMARIO

1.0	SCOPO	3
2.0	RIFERIMENTI	3
3.0	DEFINIZIONI	4
4.0	CONDIZIONI GENERALI	4
5.0	PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE ESCO	5
5.1	Offerta	5
5.2	Presentazione della Domanda di certificazione	5
5.3	Riesame della Domanda di Certificazione	6
5.4	Audit di Fase 1	6
5.5	Audit di Fase 2	8
5.6	Rilascio della Certificazione	9
6.0	MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE	10
6.1	Durata della validità	10
6.2	Mantenimento della certificazione	10
6.3	Rinnovo della Certificazione	11
7.0	DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE	12
8.0	TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI	13
9.0	SOSPENSIONE, RINUNCIA O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	13
9.1	Sospensione	13
9.2	Rinuncia	14
9.3	Revoca	15
9.4	Azioni ICIM	15
10.0	RISERVATEZZA	15
11.0	CONDIZIONI ECONOMICHE	16
12.0	MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	16
13.0	SCORRETTO USO DELLA CERTIFICAZIONE	16
14.0	RICORSI E RECLAMI	17
15.0	CONTROVERSIE	17

1.0 SCOPO

Il presente regolamento definisce i requisiti a cui una ESCO -Energy Service Company (nel seguito denominata ESCO) deve conformarsi per ottenere e mantenere la certificazione rilasciata da ICIM S.p.A. - (nel seguito denominata ICIM) e per l'iscrizione nel relativo registro delle organizzazioni in possesso della certificazione.

I servizi di ICIM sono disponibili, senza discriminazione alcuna, per qualsiasi ESCO che ne faccia richiesta in osservanza delle prescrizioni del presente regolamento; da tali servizi sono escluse le attività di consulenza relative alla elaborazione della documentazione necessaria alla ESCO per erogare i propri servizi.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia un Comitato per la salvaguardia dell'Imparzialità (CI), nel quale sono rappresentate le componenti interessate alla Certificazione.

Il certificato ICIM è il documento con il quale ICIM attesta che la ESCO opera in modo conforme alle norme di riferimento.

La ESCO ha la responsabilità della conformità ai requisiti per la certificazione ed è l'unica responsabile del rispetto di tutte le disposizioni di leggi vigenti - comunitarie, nazionali o locali, e/o delle norme tecniche relative ai controlli ambientali e dell'adempimento dei doveri da esse derivanti.

L'Organismo di Certificazione ha la responsabilità di valutare l'evidenza obbiettiva sufficiente su cui basare una decisione di certificazione.

Le attività di verifica della conformità legislativa operate da ICIM non sono sostitutive di quelle a carico degli enti di controllo e sono svolte per campionamento, per cui la certificazione ICIM non costituisce evidenza del pieno rispetto delle leggi applicabili nel campo energetico da parte dell'azienda.

2.0 RIFERIMENTI

La normativa nazionale ed internazionale di riferimento per la valutazione e la certificazione delle ESCO è quella di seguito riportata, ed è da ritenersi applicabile nell'ultima edizione valida.

UNI CEI 11352	Società che forniscono servizi energetici (ESCO) – Requisiti generali, liste di controllo per la verifica dei requisiti dell'organizzazione e dei contenuti dell'offerta di servizio
UNI CEI EN ISO/IEC 17065	Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
UNI CEI EN ISO 50001	Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso
UNI EN ISO 19011	Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o ambientale
UNI CEI EN 15900	Servizi di efficienza energetica – Definizioni e requisiti
UNI CEI EN 16247-1	Diagnosi energetiche – DE- Parte 1: requisiti generali
UNI CEI EN 16247-2	Diagnosi energetiche – DE –Parte 2: edifici
UNI CEI EN 16247-3	Diagnosi energetiche – DE – Parte 3: processi
UNI CEI EN 16247-4	Diagnosi energetiche – DE – Parte 4: trasporti
UNI CEI EN 16247-5	Diagnosi energetiche – DE – Parte 5: competenze degli Energy auditor applicabile dalla sua pubblicazione

UNI CEI/TR 11428	Requisiti generali del servizio di diagnosi DE		
UNI CEI 17669:2023	EN	"Contratti di prestazione energetica – requisiti minimi" di recente pubblicazione approfondendo gli eventuali elementi di novità e la terminologia aggiornata	
UNI CEI 11339	Requisiti EGE		

3.0 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni riportate nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 e UNI ISO 14050:2009.

Ai fini del presente regolamento si precisa che, con il termine "contratto EPC attivo", si intende un contratto a garanzia di risultato (EPC) avente le caratteristiche definite nell'appendice B della UNI CEI 11352 e che risulti in corso di validità al momento della verifica, indipendentemente dalla fase in cui si trova (ad es. semplice sottoscrizione, implementazione o successivo monitoraggio).

4.0 CONDIZIONI GENERALI

La ESCO che intenda ottenere e mantenere la certificazione è tenuta a soddisfare i requisiti della norma UNI CEI 11352.

Perché venga attivata la procedura di certificazione da parte di ICIM, la ESCO richiedente deve:

- essere conforme ai requisiti di Leggi e Regolamenti energetici applicabili (tale conformità comporta in particolare il possesso di tutte le autorizzazioni ed il rispetto di tutti i requisiti legislativi cogenti, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o in altri documenti prescrittivi, di natura tecnica, operativa o analitica. Nel caso in cui la ESCO non abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità preposte, deve comunque essere in grado di dimostrare di aver presentato le domande di autorizzazione, complete e corrette, da almeno sei mesi;
- essere conforme ai requisiti della UNI CEI 11352;
- accettare le condizioni stabilite dal presente Regolamento e le condizioni contrattuali per la certificazione, e dal documento ACCREDIA "Schema di accreditamento e certificazione in conformità alla norma UNI CEI EN 11352:2014 Società che forniscono servizi energetici (ESCO) redatto ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 4 Luglio 2014 n. 12.

Le condizioni contrattuali per la certificazione delle ESCO:

- definiscono il documento normativo applicabile;
- identificano la ESCO e l'Unità Operativa oggetto di certificazione;
- definiscono i processi/prodotti/servizi interessati alla certificazione;
- definiscono le fasi del processo certificativo;
- fissano le eventuali modalità particolari di applicazione del presente Regolamento.

Per ottenere la certificazione, la ESCO deve soddisfare i requisiti della norma UNI CEI 11352.

Il processo ICIM per la certificazione delle ESCO è strutturato in due fasi:

- Audit di Fase 1 esame documentale + audit preliminare (in sito)
- Audit di Fase 2 audit di valutazione (in sito).

Durante gli audit la ESCO che ha attivato l'iter certificativo con ICIM deve assicurare agli auditor ICIM il libero accesso alle aree operative, alle informazioni e alla documentazione necessarie per svolgere gli audit.

Tale diritto di accesso è esteso, quando richiesto, agli auditor in accompagnamento a ICIM per l'accreditamento e/o per accordi di mutuo riconoscimento, pena la mancata concessione della certificazione o sua la sospensione in caso di successiva inadempienza all'obbligo medesimo.

Nel caso in cui durante gli audit emergesse la necessità di audit sui processi affidati all'esterno presso i fornitori, la ESCO (Cliente) deve assicurare agli auditor ICIM e, quando richiesto, agli auditor in accompagnamento, il libero accesso alle aree operative dei suoi fornitori.

La concessione del certificato e il mantenimento della certificazione è subordinato al pagamento degli importi tariffari.

5.0 PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE ESCO

5.1 Offerta

La ESCO che intende attivare la procedura di certificazione deve comunicare ad ICIM tutti i dati essenziali per consentirle di formulare un'offerta economica corretta e completa; in particolare devono essere comunicati:

- la normativa di riferimento applicabile;
- i dati essenziali della ESCO e relative attività;
- identificazione dei processi della ESCO, processi interni e processi affidati all'esterno, che influiscono sulla conformità ai requisiti applicabili;
- numero dei siti permanenti e temporanei (es. cantieri) interessati alla certificazione e relative attività svolte
- numero dei contratti a garanzia di risultato EPC e non EPC
- tipologie di contratti

La richiesta di offerta da parte della ESCO deve essere documentata mediante l'apposito modulo "Richiesta di Informazioni ESCO" compilato in tutte le sue parti.

ICIM sulla base dei dati indicati nella "Richiesta di Informazioni ESCO" e in conformità alle prescrizioni applicabili della normativa e regole di accreditamento, elabora ed invia alla ESCO l'offerta.

La ESCO, in caso di accettazione dell'offerta economica, formalizza la richiesta di certificazione inviando ad ICIM la Domanda di Certificazione debitamente compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante della ESCO, richiamando l'offerta che ne costituisce parte integrante.

5.2 Presentazione della Domanda di certificazione

La ESCO che intende essere certificata deve presentare la domanda di certificazione ad ICIM utilizzando l'apposito modulo e allegando, o rendendo disponibile per la visita precertificativa:

- manuale del Sistema di Gestione o documento equivalente (completo dell'elenco delle procedure);
- eventuale elenco dei siti attivi con descrizione dell'attività;
- organigramma (se non già compreso nel Manuale);
- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente, da cui risulti l'iscrizione nei Registri delle Imprese e che indichi la persona che ha legale rappresentanza;

- dichiarazione della ESCO che si trova nel libero esercizio dei diritti non essendo in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo;
- copia del pagamento relativo all'apertura della pratica.

La domanda è accettata da ICIM solo se compilata in ogni sua parte applicabile e accompagnata dalla documentazione sopra elencata.

5.3 Riesame della Domanda di Certificazione

Al ricevimento della domanda di certificazione e dei relativi allegati, ICIM controlla la completezza della documentazione pervenuta in conformità al p.to 5.2 del presente Regolamento e verifica la completezza delle informazioni con particolare riferimento:

- alla corretta identificazione della norma di riferimento per la certificazione;
- al campo di applicazione della certificazione (siti e attività) rendendo esplicite eventuali attività facoltative (tra quelle previste al punto 4.2 dello standard UNI CEI 11352 alle lettere m), n), o), p)).

Nel caso in cui la documentazione pervenuta non fosse completa, ICIM provvede a richiedere alla ESCO i documenti e le informazioni mancanti. Qualora i dati presenti nella domanda e/o nella documentazione allegata presentassero delle incongruenze con i dati forniti nella richiesta di offerta ICIM provvede, se del caso, ad aggiornare l'offerta.

ICIM, sulla base delle informazioni di cui sopra:

- verifica la propria competenza e capacità per eseguire le specifiche attività di certificazione;
- comunica l'accettazione della richiesta di certificazione e l'avvio della fase istruttoria.

La domanda di certificazione inviata dalla ESCO (che richiama espressamente il presente Regolamento), se accettata da parte di ICIM, formalizza contrattualmente il rapporto tra ICIM e la ESCO.

Tale accordo contrattuale comprende:

- l'audit iniziale di certificazione composto da due fasi (Fase 1 e Fase 2);
- i successivi audit di sorveglianza.

5.4 Audit di Fase 1

5.4.1 Fase 1

ICIM verifica la disponibilità della ESCO richiedente a sostenere la fase 1 e comunica ufficialmente, con almeno quindici giorni di anticipo, la data e i nominativi degli auditor, che intende utilizzare per l'audit.

ICIM effettua la scelta dei componenti del Gruppo di audit tenendo presenti le competenze / esperienze specifiche, l'ubicazione geografica della ESCO ed eventuali incompatibilità.

Entro cinque giorni dalla notifica dell'audit, la ESCO ha diritto di chiedere la sostituzione degli auditor, qualora esistano motivati conflitti di interesse.

La ESCO riceve quindi il piano di audit direttamente dal Responsabile del Gruppo di audit, che ne illustrerà i contenuti durante la riunione di apertura della visita presso la ESCO.

La fase 1 inizia con una riunione di apertura con la ESCO, al fine di:

- confermare il piano di audit;
- chiarire le modalità di svolgimento dell'audit;
- stabilire un canale ufficiale per le comunicazioni fra il Gruppo e la ESCO;
- offrire alla ESCO oggetto di audit l'opportunità di porre domande;

- stabilire quanto altro necessario per l'effettuazione della verifica;

ed ha lo scopo di:

- valutare la completezza e l'adeguatezza della documentazione della ESCO;
- valutare la localizzazione e le condizioni particolari del sito della ESCO e intraprendere uno scambio di informazioni con il personale della ESCO al fine di stabilire il grado di preparazione per l'audit di Fase 2;
- riesaminare lo stato e la comprensione della ESCO riguardo i requisiti della norma, con particolare riferimento all'identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi;
- raccogliere le informazioni necessarie riguardanti il campo di applicazione, i processi e la/e localizzazione/i della ESCO, compresi i relativi aspetti legali e regolamentati e la conformità ad essi;
- riesaminare l'assegnazione di risorse per l'audit di Fase 2 e concordare con la ESCO i dettagli dell'audit di Fase 2;
- mettere a fuoco la pianificazione dell'audit di Fase 2, acquisendo una sufficiente conoscenza delle attività, del/i sito/i della ESCO, con riferimento a possibili aspetti significativi;
- fornire agli auditor informazioni sullo stato della ESCO e su attività / aree che necessitano di particolare attenzione;
- verificare che la documentazione e gli aspetti esaminati forniscano l'evidenza che la ESCO è pronta per l'audit di Fase 2 con particolare riferimento a:
 - piena conformità alla legislazione energetica applicabile;
 - possesso delle capacità organizzative, diagnostiche, progettuali, gestionali, economico e finanziarie richieste dalla norma di riferimento;
 - capacità di offrire i servizi richiesti dalla norma di riferimento;
 - evidenza che la ESCO abbia come minimo un contratto di servizio di efficienza energetica con garanzia di miglioramento dell'efficienza energetica in esecuzione o eseguito.

Al termine della fase 1, durante la riunione di chiusura, il Responsabile del Gruppo di audit illustra i risultati dell'audit compresi i problemi che nell'audit di Fase 2 potrebbero essere classificati come non conformità, compila e firma un rapporto che viene presentato alla ESCO per accettazione e rilasciato in copia alla stessa.

La ESCO ha l'opportunità, in tale sede, di confrontarsi con il Gruppo di Audit chiarendo la propria posizione su quanto presentato ed esprimere eventuali riserve rispetto ai risultati dell'audit.

Le azioni intraprese dalla ESCO per la risoluzione delle osservazioni emerse nell'audit sono, generalmente, verificate durante l'audit di Fase 2.

Nel caso di rilievi classificati come ostativi, l'audit di Fase 2 può essere effettuato solo a seguito dell'evidenza documentata della loro risoluzione. Sono considerati ostativi quei rilievi che, se non risolti, daranno origine in Fase 2 a non conformità critiche.

Quest'ultimo deve essere pianificato considerando i tempi necessari alla risoluzione dei problemi emersi in Fase 1 e comunque non oltre 12 mesi dalla data di effettuazione dell'audit di Fase 1. Qualora, nell'intervallo necessario alla risoluzione dei rilievi, intervengano modifiche significative all'organizzazione, al sito, ai servizi energetici, al quadro normativo applicabile, ICIM valuterà la necessità di eseguire un nuovo audit di Fase 1.

Sulla base dei risultati del Rapporto di Visita di Fase 1, ICIM valuta l'eventuale necessità di richiedere alla ESCO adeguamenti, sospendendo così l'iter di certificazione finché non sia risolto positivamente quanto emerso. In questo caso l'Organizzazione viene informata per iscritto.

Nel caso in cui, dopo aver eseguito la fase 1, l'iter di certificazione venga sospeso per un intervallo temporale maggiore di 12 mesi e comunque quando cambiano le condizioni verificate nell'audit di Fase 1, ICIM dovrà eseguire una seconda fase 1 prima di procedere alla visita di valutazione.

5.5 Audit di Fase 2

5.5.1 Visita di valutazione

In seguito all'esito positivo della fase 1 ICIM, in accordo alla ESCO, pianifica ed esegue la visita di valutazione che ha lo scopo di verificare:

- le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma UNI CEI 11352;
- il possesso delle capacità organizzative, diagnostiche, progettuali, gestionali, economico e finanziarie richieste dalla norma di riferimento;
- la capacità di offrire i servizi richiesti dalla norma di riferimento;
- il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e l'efficacia del sistema di gestione dell'energia nel garantire la conformità a tali prescrizioni;
- i servizi di efficienza energetica con garanzia di miglioramento dell'efficienza energetica erogati a clienti.

La visita di valutazione viene pianificata ed eseguita con modalità analoghe a quelle della fase 1.

Al termine della visita di valutazione viene tenuta dal Gruppo di Audit la riunione di chiusura con la direzione e con i responsabili delle funzioni interessate.

Nella riunione finale il Responsabile del Gruppo di Audit, coadiuvato dagli altri auditor per le parti di competenza, presenta alla ESCO i risultati della verifica, le eventuali non conformità emerse e le raccomandazioni, avendo cura che esse vengano recepite secondo la loro effettiva importanza.

Il Responsabile del Gruppo di Audit lascia quindi alla ESCO copia del rapporto di verifica ispettiva che riporta le eventuali non conformità emerse, la registrazione di tali non conformità e le eventuali raccomandazioni formulate.

La ESCO ha l'opportunità, in tale sede, di confrontarsi con il Gruppo di Audit chiarendo la propria posizione su quanto presentato.

Accertato che i risultati della visita di valutazione siano stati compresi dalla ESCO, il rapporto viene firmato dal Responsabile del Gruppo di Audit e dalla direzione della ESCO per la presa in carico delle osservazioni formulate e consegnato in copia alla ESCO.

In caso di disaccordo con il Gruppo di Audit, la ESCO ha la possibilità di sollevare riserve sulle non conformità emerse; tali riserve devono essere motivate e riportate sul rapporto di visita e saranno esaminate da ICIM.

Ricevuto il rapporto dal Responsabile del Gruppo di Audit, ICIM se ritiene di apportarne modifiche, informa la ESCO per iscritto.

5.5.2 Risoluzione delle non conformità

Le non conformità emesse dal Gruppo di Audit sono classificate in Maggiori (M) o minori (m) in funzione della loro Estensione, Sistematicità, Criticità, Influenza.

La classificazione della non conformità viene chiaramente indicata sul modulo di registrazione e motivata all'Organizzazione.

In ogni caso, le non conformità di carattere legislativo vengono sempre classificate Non Conformità Maggiori (M).

A fronte delle non conformità emerse nel corso della visita, la ESCO deve:

- definire il trattamento delle non conformità;
- identificare le cause delle non conformità;
- proporre, ove necessario, un'azione correttiva per rimuovere le cause della non conformità.

Entro due settimane dalla data della visita, la ESCO propone le azioni di risoluzione delle non conformità e le eventuali azioni correttive, indicando e sottoscrivendo nel modulo di registrazione delle non conformità, le modalità di attuazione e i relativi tempi che verranno valutati da ICIM.

Se si evidenziano commenti o necessità di chiarimenti, ICIM informa la ESCO per iscritto.

In assenza di commenti, le risoluzioni proposte si considerano accettate da ICIM.

5.5.3 Esito della valutazione

L'esito dell'audit viene considerato:

- positivo se tutti gli elementi sono giudicati conformi alle prescrizioni della norma, oppure se qualche elemento presenta "non conformità", purché tali "non conformità" siano classificate da ICIM come minori e le azioni correttive proposte dalla ESCO valutata, siano giudicate da ICIM adeguate e congruenti come tempistica di attuazione con il programma di audit;
- insoddisfacente se vengono riscontrate non conformità classificate come Maggiori, ovvero le non conformità si riferiscono a gravi carenze e/o al mancato rispetto di leggi e regolamenti applicabili.

Nel caso di giudizio positivo, le risultanze degli audit di Fase 1 e di Fase 2 vengono sottoposte alla delibera ICIM per valutare la certificabilità della ESCO e chiuse in occasione del successivo audit di sorveglianza.

In caso di presenza di una o più Non Conformità Maggiori (esito insoddisfacente), il processo di certificazione viene momentaneamente interrotto, bloccando la valutazione della certificabilità della ESCO, fino a che non siano rese disponibili da quest'ultima evidenze circa la risoluzione delle carenze rilevate.

Su segnalazione del Gruppo di Audit oppure nel caso in cui la risoluzione della/e Non Conformità Maggiori richiedesse tempi superiori a 6 (sei) mesi la riattivazione del processo di certificazione della ESCO è subordinata all'effettuazione, da parte di ICIM, di una visita suppletiva in campo finalizzata a verificare la positiva chiusura della/e Non Conformità e l'efficacia della/e relativa/e Azione Correttiva/e.

I suddetti termini possono essere, in casi particolari, variati, a giudizio di ICIM su richiesta motivata della ESCO.

Solo dopo aver approvato le proposte di risoluzione delle non conformità Maggiori e aver provveduto a verificare (tramite esame di opportuna documentazione o audit in campo) l'attuazione e l'efficacia delle soluzioni proposte, ICIM, in caso di positiva chiusura della/e Non Conformità, riattiva il processo di certificazione sottoponendo la ESCO alla delibera ICIM, per valutarne la certificabilità.

5.6 Rilascio della Certificazione

Quando la certificazione viene concessa, ICIM emette il relativo Certificato che definisce:

- la ragione sociale e la sede dell'organizzazione e delle unità operative comprese nel campo di applicazione della certificazione;
- la normativa di riferimento e altri documenti normativi applicabili incluso il numero di edizione e/o revisione;

- il campo di applicazione della certificazione (così come definito nel documento 'Schema di accreditamento e certificazione in conformità alla norma UNI CEI EN 11352:2014 Società che forniscono servizi energetici (ESCO) redatto ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 4 Luglio 2014 n. 12.);
- la data di rilascio e la durata della validità della certificazione;
- ogni altra informazione richiesta dalla norma e/o da altro documento normativo utilizzato per la certificazione.

Nel caso di non concessione della certificazione, ICIM comunica per iscritto alla ESCO le ragioni di tale decisione, precisando gli scostamenti, rispetto ai requisiti per la certificazione, che la ESCO deve impegnarsi a correggere entro un termine di tempo accettato da ICIM.

La ESCO che non accetti la decisione presa da ICIM, può richiedere un supplemento di indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso, secondo le modalità indicate al paragrafo 14.

Alla scadenza concordata, ICIM decide se è necessaria un'altra visita di valutazione oppure se è sufficiente una dichiarazione scritta della ESCO, accompagnata da una adeguata documentazione di attuazione delle azioni correttive.

L'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive potranno essere verificate in occasione della prima visita di sorveglianza.

A seguito del rilascio della certificazione, ICIM iscrive la ESCO nel Registro delle Organizzazioni in possesso di certificazione ICIM, e trasmette tali informazioni, per quanto applicabili, agli organismi (nazionali ed internazionali) con i quali ha accordi di riconoscimento. Il registro riporta il nome della ESCO, la sua localizzazione geografica, il riferimento normativo, il campo di applicazione e lo stato di validità della certificazione. Tale registro, aggiornato con frequenza almeno trimestrale, è reso disponibile a chiunque ne faccia richiesta.

Su richiesta scritta di qualunque parte, ICIM fornisce i mezzi per confermare la validità della certificazione.

ICIM, a seguito della sua adesione ad accordi di riconoscimento con Organizzazioni nazionali o internazionali oppure, per specifici schemi di certificazione, può emettere ulteriori certificati oltre al certificato ICIM relativo allo schema base certificativo.

6.0 MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 Durata della validità

La validità della certificazione è di 3 (tre) anni dalla data di emissione del certificato.

6.2 Mantenimento della certificazione

ICIM attua audit di sorveglianza delle ESCO in possesso di certificazione, al fine di verificare il mantenimento della conformità ai requisiti certificati.

Nel periodo di validità della certificazione, 3 (tre) anni, vengono eseguiti n. 2 (due) audit di sorveglianza, di norma a 12 mesi e a 24 mesi dalla certificazione iniziale, mentre il terzo audit di sorveglianza è inglobato nella visita di rinnovo. In ogni caso la data del primo audit di sorveglianza, successivo alla certificazione iniziale, non deve superare i 12 mesi dall'ultimo giorno dell'audit di Fase 2.

Ogni audit di sorveglianza deve riesaminare tutti i processi della ESCO. Inoltre, è previsto l'effettuazione di sopralluoghi per la verifica di contratti secondo le modalità definite nel documento ACCREDIA "Schema di accreditamento e certificazione in conformità alla norma UNI CEI EN 11352:2014 Società che forniscono servizi energetici (ESCO) redatto ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 4 Luglio 2014 n. 12.

Gli audit di sorveglianza sono preannunciati con un minimo di 15 (quindici) giorni attraverso l'invio alla ESCO di una notifica e di un piano di audit. La ESCO ha la facoltà di richiedere, entro 5 (cinque) giorni

lavorativi dal ricevimento della notifica, la sostituzione del gruppo di audit qualora vi fossero motivati conflitti di interesse.

ICIM, durante l'attività di sorveglianza, attua un appropriato controllo sull'uso, da parte della ESCO, della certificazione ICIM.

ICIM si riserva inoltre di effettuare audit senza preavviso rispetto a quelli previsti dal programma triennale, presso la ESCO:

- nel caso pervengano reclami e segnalazioni, ritenute particolarmente significative, relative alla non rispondenza ai requisiti della norma di riferimento e al presente Regolamento;
- in relazione a cambiamenti intervenuti nella ESCO;
- ad ESCO cui è stata sospesa la certificazione.

Le spese relative a audit senza preavviso, ove vengano riscontrate carenze e scostamenti rispetto ai requisiti applicabili, sono a carico della ESCO certificata.

Qualora a seguito degli audit di sorveglianza (programmati e non) vengano riscontrati scostamenti dai requisiti prefissati, ICIM informa per iscritto la ESCO, invitandola ad eliminare le carenze riscontrate.

In particolare, nel caso in cui emergano non conformità Maggiori (M), queste devono essere risolte (o tramite esame di documentazione aggiuntiva o tramite visita supplementare) comunque entro 2 mesi dalla data della visita; nel caso in cui ciò non sia possibile, ICIM provvederà a sospendere il certificato.

La sospensione ufficiale viene comunicata da ICIM alla ESCO per mezzo di lettera raccomandata indicando le condizioni alle quali può essere revocata.

La sospensione comporta la temporanea cancellazione della ESCO dall'Elenco delle Organizzazioni con certificazione ICIM del sistema di gestione.

La sospensione è revocata solo quando ICIM abbia accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti certificati.

Qualora il provvedimento di sospensione non possa essere annullato entro 6 (sei) mesi, ICIM procederà alla revoca della certificazione.

6.3 Rinnovo della Certificazione

Allo scadere di ogni triennio il rinnovo della certificazione richiede un ulteriore esame documentale e comporta un audit della ESCO, da effettuarsi nei 6 (sei) mesi precedenti la scadenza dello stesso.

L'audit di rinnovo, da eseguire presso la ESCO, viene effettuato con finalità e secondo modalità analoghe a quelle descritte nel paragrafo 5.5.

Durante l'audit di rinnovo deve essere attivo e verificato almeno un contratto EPC diverso da quello verificato in Fase di certificazione. In assenza di un secondo contratto EPC la certificazione non può essere rinnovata.

In presenza di modifiche significative della struttura e delle attività erogate dalla ESCO ICIM può ritenere necessario effettuare un audit di Fase 1 prima di eseguire l'audit di rinnovo di Fase 2.

Qualora le risultanze dell'audit di rinnovo evidenzino situazioni di non conformità, prima della scadenza del certificato, deve essere attuato il trattamento e le azioni correttive.

Di conseguenza l'audit di rinnovo si deve concludere positivamente e in tempo utile, per permettere l'approvazione da parte di ICIM della proposta di rinnovo e la conseguente riemissione del certificato.

Questo comporta di pianificare l'audit di rinnovo nei 6 (sei) mesi precedenti la scadenza del certificato e comunque di eseguirlo almeno un mese prima della data di scadenza.

Quando la ESCO non ottemperi al soddisfacimento di tale tempistica e quindi non ottenga la riemissione del certificato entro i termini di scadenza, la relativa certificazione deve intendersi scaduta dal giorno successivo alla data di scadenza riportata nel certificato.

La decisione in merito al rinnovo della certificazione si basa sui risultati dell'audit di rinnovo nonché sui risultati del riesame del sistema nell'arco del periodo di certificazione e sui reclami ricevuti.

Il nuovo certificato viene identificato con lo stesso numero del precedente seguito da una barra e da un numero progressivo che ne indica i rinnovi.

Il certificato riporta inoltre la data di rilascio del primo certificato e quelle di rinnovo (emissione corrente) e di scadenza.

Al termine del triennio, ICIM invierà quotazioni di rinnovo relative al successivo periodo di validità della certificazione.

Il rinnovo della certificazione è inoltre subordinato all'applicazione di quanto indicato al paragrafo 11 del presente Regolamento.

7.0 DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

La ESCO in possesso della certificazione si deve impegnare a:

- mantenere la propria organizzazione conforme ai requisiti della norma scelta come riferimento;
- accettare a proprie spese, le visite di mantenimento della certificazione nel triennio di validità del certificato;
- accettare, a proprie spese, le visite di valutazione che si rendessero necessarie per mantenere valida la certificazione a seguito di modifiche organizzative rilevanti intervenute dopo la data di concessione della certificazione o dell'ultima visita di sorveglianza da parte di ICIM.

La ESCO in possesso di certificazione si impegna a mantenersi conforme ai requisiti di natura cogente applicabili ai propri prodotti, servizi e personale. La certificazione riguarda solo la conformità al documento normativo di riferimento. La ESCO rimane pertanto l'unica responsabile della conformità legislativa, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di ICIM.

La certificazione è riservata alla ESCO limitatamente al/i sito/i produttivo/i menzionato/i nel certificato e non è trasferibile.

Modifiche relative a:

- aspetti legali, commerciali, organizzativi o di proprietà;
- organizzazione e direzione;
- indirizzi di contatto e siti;
- campo di applicazione delle attività della ESCO compreso nella certificazione;
- modifiche significative dei processi;

consentono il mantenimento della certificazione purché:

- ne venga tempestivamente informato per iscritto ICIM;
- ICIM abbia verificato che le modifiche siano conformi a quanto certificato.

Il verificarsi di tali variazioni può comportare modifiche dei corrispettivi applicati ovvero l'addebito di oneri aggiuntivi.

La ESCO che desideri mutare e/o estendere il campo di applicazione del certificato e/o mutare e/o estendere il sito produttivo interessato alla certificazione, deve darne preventiva informazione scritta a ICIM.

ICIM, al ricevimento della richiesta, provvede ad istruire una opportuna pratica per decidere le azioni del caso.

La certificazione ICIM non assolve la ESCO dagli obblighi di legge e dalle autorizzazioni connesse alle attività produttive delle unità operative e/o degli eventuali siti temporanei o mobili.

La ESCO in possesso di certificazione si impegna a consentire l'accesso ai propri locali agli auditor ICIM, agli ispettori dell'ente di accreditamento in accompagnamento a ICIM o a suoi rappresentanti autorizzati, ad assisterli durante gli audit e ad attuare le eventuali correzioni a seguito degli scostamenti rilevati.

I valutatori ICIM limitano al minimo indispensabile le interferenze con le attività operative.

La ESCO si impegna a non utilizzare la certificazione concessa qualora sospesa, revocata o scaduta (rif.: § 9.0).

La ESCO ha il diritto di dare pubblicità all'ottenimento della certificazione ICIM nei modi che ritiene più opportuni purché sia fatto sempre corretto riferimento al campo, al sito e ai limiti della certificazione ottenuta.

La ESCO può inoltre utilizzare su documentazione tecnica e pubblicitaria il Marchio di Conformità ICIM e altri marchi di conformità, in accordo alle disposizioni del Regolamento per l'uso del marchio di conformità ICIM da parte delle Organizzazioni con certificazione ICIM dei Sistemi di Gestione (doc. ICIM 0008CR).

Il Marchio di Conformità ICIM non deve essere applicato sui prodotti e non può essere utilizzato in modo tale per cui si possa credere che esso certifichi la conformità di un prodotto.

La certificazione non può essere usata in modo tale da essere ritenuta valida anche per altri modelli di sistema di gestione non coperti dal certificato o per attività e siti produttivi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata o comunque in modo tale da indurre in errore.

8.0 TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI

Il trasferimento di un certificato rilasciato ad una ESCO, può essere perfezionato in qualsiasi momento (sorveglianza o rinnovo) presentando all'OdC subentrante una richiesta allegando il certificato in corso di validità, e sostenendo la verifica di sorveglianza o di rinnovo. Il certificato emesso non si deve considerare come un nuovo certificato, rimanendo invariate le date di prima emissione e di scadenza.

9.0 SOSPENSIONE, RINUNCIA O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

9.1 Sospensione

La sospensione della certificazione può essere decisa da ICIM, a suo insindacabile giudizio, nei seguenti casi:

- gravi non conformità riscontrate e in generale non conformità non risolte nei tempi concordati con ICIM;
- impossibilità di condurre gli audit di sorveglianza alla frequenza richiesta;
- importante ristrutturazione interna della ESCO e/o dei siti, relativi al campo di applicazione della certificazione, senza che ciò sia stato segnalato ad ICIM;
- modifiche rilevanti apportate alla struttura ed attività della ESCO che non sono state accettate da ICIM;

- rifiuto alla partecipazione agli audit di personale dell'Ente di Accreditamento, o di suoi rappresentanti autorizzati, in accompagnamento ad ICIM;
- evidenza che la ESCO non assicura il rispetto delle leggi e dei regolamenti cogenti applicabili alle attività e/o al sito interessato alla certificazione;
- riscontri di gravi e giustificati reclami pervenuti ad ICIM;
- nei casi mancato pagamento dei corrispettivi dovuti ad ICIM a qualunque titolo.

La ESCO può inoltre richiedere ad ICIM, motivando la richiesta, la sospensione della certificazione per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, ridotti a 3 (tre) mesi nel caso di mancato pagamento di importi e corrispettivi dovuti e comunque, non oltre la data di scadenza del certificato.

La sospensione ufficiale viene comunicata da ICIM alla ESCO per mezzo di lettera raccomandata A/R indicando le condizioni alle quali può essere revocata.

A seguito della sospensione la ESCO si impegna a:

- non dare pubblicità alla certificazione;
- non utilizzare le eventuali copie o riproduzioni del certificato ICIM e/o del marchio di conformità ICIM.

ICIM si riserva la facoltà di dare pubblicità alla sospensione, nei casi ritenuti significativi, utilizzando il mezzo più idoneo.

La sospensione è revocata solo quando ICIM abbia accertato mediante un audit, il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti certificati.

Qualora la sospensione non possa essere revocata entro 6 (sei) mesi, ICIM procederà alla revoca della certificazione.

Le spese relative all'audit aggiuntivo conseguente la sospensione sono a carico della ESCO Certificata.

9.2 Rinuncia

La ESCO può rinunciare alla certificazione in suo possesso dando formale rinuncia con un preavviso di 6 (sei) mesi dalla successiva visita pianificata.

La comunicazione di rinuncia pervenuta ad ICIM con preavviso inferiore a 6 (sei) mesi, comporta il diritto di addebitare, a titolo di indennizzo, oneri aggiuntivi pari al 30% del corrispettivo previsto per la successiva attività programmata a meno di rinuncia motivata da:

- variazione delle norme di riferimento, come precisato al paragrafo 12 di questo Regolamento;
- non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento;
- non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche contrattuali;

La ESCO deve inviare ad ICIM comunicazione di rinuncia entro 1 (uno) mese dalla data della notifica delle variazioni da parte di ICIM.

A seguito della rinuncia la ESCO si impegna a:

- restituire l'originale del certificato ICIM;
- non utilizzarne le eventuali copie e riproduzioni;
- eliminare dalla carta intestata, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria e dai siti web ogni riferimento o simbolo alla/della certificazione ICIM.

La rinuncia alla certificazione comporta inoltre da parte di ICIM:

- la cancellazione dell'Organizzazione dal Registro delle Organizzazioni certificate e le azioni conseguenti;

- il non accoglimento di una nuova Domanda della stessa ESCO se non dopo 1 (uno) anno dalla data di risoluzione del Contratto, salvo eccezioni valutabili dal Comitato di salvaguardia dell'Imparzialità.

9.3 Revoca

La revoca della certificazione di una ESCO viene decisa da ICIM a seguito di:

- inosservanza dei requisiti e delle prescrizioni derivanti dalla applicazione dei paragrafi 6, 7, e 13 del presente Regolamento;
- impossibilità di abrogazione di un provvedimento di sospensione allo scadere dei 6 (sei) mesi per le motivazioni previste dal paragrafo 9.1;
- ripetuta inosservanza degli impegni assunti con ICIM per porre rimedio agli scostamenti dai requisiti riscontrati e segnalati;
- persistere della condizione di morosità per oltre un mese dal ricevimento della diffida inviata da ICIM per lettera raccomandata;
- cessazione delle attività per le quali l'Organizzazione aveva ottenuto la certificazione;
- fallimento o liquidazione.

La decisione della revoca della certificazione della ESCO viene comunicata da ICIM mediante raccomandata A/R.

A seguito della revoca la ESCO si impegna a:

- restituire l'originale del certificato ICIM;
- non utilizzare le eventuali copie o riproduzioni;
- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria, ogni riferimento o simbolo della certificazione ICIM.

Inoltre la revoca alla certificazione comporta da parte di ICIM:

- la cancellazione della ESCO dal Registro di cui al paragrafo 5.6 di questo Regolamento e alle azioni di pubblicazione ritenute opportune;
- il non accoglimento dell'eventuale nuova Domanda presentata dalla ESCO se non dopo 1 (uno) anno dalla data di revoca e ciò soltanto a seguito della dimostrazione che sono stati presi, nel frattempo, provvedimenti ritenuti da ICIM atti ad evitare il ripetersi delle inadempienze che avevano dato luogo alla revoca.

9.4 Azioni ICIM

Qualora la ESCO che ha rinunciato alla certificazione, o la cui certificazione sia stata revocata da ICIM, non ottemperi agli obblighi descritti ai paragrafi 9.2 e 9.3, ICIM si tutelerà adottando i provvedimenti legali e di pubblicazione più opportuni.

10.0 RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) e le informazioni relative alle attività di certificazione della ESCO richiedente, a partire dalla presentazione della Domanda, sono considerati riservati.

Il personale e i collaboratori di ICIM (inclusi osservatori, auditor in addestramento ed Esperti Tecnici) che nel corso dell'espletamento delle relative attività vengano a conoscenza dei contenuti di tali atti, sono tenuti al segreto professionale e al rispetto dell'impegno di riservatezza sottoscritto con ICIM.

Nel caso in cui la Legge preveda che determinate informazioni siano rese note ad Autorità Preposte, ICIM informerà la ESCO circa le informazioni fornite.

11.0 CONDIZIONI ECONOMICHE

Gli importi dovuti a ICIM per le attività inerenti la certificazione sono stabiliti nell'offerta e devono essere versati secondo le modalità stabilite nella stessa.

L'annullamento o il rinvio di visite già programmate comporta il diritto di addebitare, a titolo di indennizzo, oneri aggiuntivi pari al 50% del corrispettivo previsto per l'attività programmata, salvo che la richiesta di rinvio o di annullamento non pervenga per iscritto a ICIM, con almeno 10 gg lavorativi di anticipo sulla data notificata della visita.

Nel caso di inadempienze e/o ritardi nei pagamenti da parte della ESCO avvenuti nel corso del rapporto contrattuale in essere, ICIM è autorizzata a emettere fatture con modalità di pagamento a rimessa diretta, prima di effettuare l'attività di sorveglianza prevista dal contratto medesimo. Le fatture dovranno essere saldate integralmente prima dell'inizio delle singole attività di sorveglianza.

La revoca o rinuncia della/alla certificazione ICIM, per uno qualsiasi dei motivi contemplati nel presente regolamento, comporta per la ESCO l'integrale pagamento delle tariffe base per l'eventuale nuova Domanda di Certificazione e per la valutazione della stessa.

La mancata corresponsione degli importi dovuti, comporta l'invio da parte di ICIM di una lettera di diffida e quindi la sanzione di revoca della certificazione.

Di conseguenza saranno a carico del Cliente tutti i costi relativi al recupero del credito, comprese le eventuali spese legali.

12.0 MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Qualora venissero modificate da ICIM le condizioni relative al rilascio della certificazione quali:

- la normativa di riferimento,
- il Regolamento,
- documenti ACCREDIA

ICIM ne dà tempestiva comunicazione alle ESCO certificate o certificande, utilizzando mezzo idoneo ad evidenziare la corretta trasmissione alla ESCO.

Le ESCO, in caso di accettazione delle variazioni, vi si devono adeguare entro il termine comunicato da ICIM contestualmente all'inoltro delle variazioni.

Le Organizzazioni, in caso di non accettazione della/e variazione/i, possono rinunciare alla certificazione purché ne diano comunicazione ad ICIM secondo le modalità indicate al paragrafo 9.2 del presente Regolamento.

ICIM si riserva il diritto di verificare la conformità dell'adeguatezza delle ESCO alle nuove prescrizioni di normativa.

Le spese per le eventuali visite di verifica sono a carico della ESCO certificata.

13.0 SCORRETTO USO DELLA CERTIFICAZIONE

È giudicato scorretto l'uso della certificazione, qualora possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione (tecnica, commerciale, pubblicitaria) e, in particolare, quando:

- la certificazione non sia stata ancora concessa;
- la certificazione venga utilizzata o pubblicizzata fuori dal suo campo di applicabilità;
- la ESCO apporti alla sua struttura ed attività modifiche non accettate da ICIM;
- la ESCO ometta di recepire modifiche alle regole del sistema emanate da ICIM;
- esistano altre circostanze suscettibili di influire negativamente sulla capacità della ESCO di garantire la conformità ai requisiti della norma;
- la certificazione sia stata revocata o sospesa;
- la ESCO ne abbia fatto rinuncia.

ICIM, accertato l'uso scorretto della certificazione, prenderà le misure atte ad impedirlo, salvaguardando i propri interessi.

14.0 RICORSI E RECLAMI

La ESCO richiedente o già in possesso della certificazione può fare ricorso contro le decisioni di ICIM, esponendo le ragioni del proprio dissenso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione.

ICIM esamina il ricorso ed esprime il proprio parere entro 3 (tre) mesi dalla relativa data di ricezione.

Reclami possono essere presentati ad ICIM dalla ESCO in possesso della certificazione ICIM o dai clienti della ESCO in possesso della certificazione ICIM, da organismi di accreditamento e/o da ciascuna delle parti interessate alla certificazione.

Nel caso di reclami scritti, ICIM conferma per iscritto il ricevimento degli stessi e si impegna a rispondere entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione e si impegna a rispondere in modo rapido.

15.0 CONTROVERSIE

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'esecuzione, applicazione o interpretazione delle clausole del presente Regolamento che non potesse essere risolta amichevolmente dalle parti, sarà devoluta alla competenza del Foro di Monza.